

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 822

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2006

Norme in materia di recidiva

ONOREVOLI SENATORI. - Per anni istituzioni, associazioni, organi di stampa e operatori sociali hanno denunciato il degenerare del sovraffollamento carcerario, l'inarrestabile aumento della popolazione detenuta (composta per il 60 per cento da tossicodipendenti e cittadini extracomunitari) con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita delle persone private della libertà personale in termini di assistenza sanitaria, lavoro, possibilità di recupero e reinserimento. Eppure, nonostante questa situazione, sul finire della XIV Legislatura è stata approvata la legge 5 dicembre 2005, n. 251, riguardante i termini di prescrizione dei reati e la recidiva, la cosiddetta legge ex Cirielli.

Una legge da un lato diretta a inasprire la repressione per i recidivi e responsabili di reati ritenuti di criminalità organizzata e di delinquenza di strada, dall'altro finalizzata a procurare l'estinzione di alcuni procedimenti, accorciando i tempi della prescrizione, per talune categorie di imputati. La coesistenza di queste due storture nel medesimo provvedimento ne amplifica il carattere anti-giuridico e le conseguenze, pessime, sulla sicurezza pubblica, per non parlare delle lesioni arrecate alla autonomia del giudice attraverso la previsione di meccanismi automatici di inasprimento delle pene e delle condizioni di detenzione. La legge n. 251 del 2005, come le grida di manzoniana memoria, prevede pene più severe e termini di prescrizione più lunghi laddove le pene sono già alte e questi reati generalmente non si prescrivono.

Contemporaneamente, non vengono concessi strumenti per il contrasto della criminalità organizzata e, con la logica tipica del «doppio binario», si configurano un diritto e un processo diseguali: uno per la delin-

quenza «di strada», un altro per quella dei «colletti bianchi». In assenza di interventi che rendano davvero più rapidi i processi, per alcune categorie di illeciti (reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, truffe, appropriazioni indebite, violazione del segreto di stato e via di seguito con altre fattispecie tipiche della «criminalità pulita») la prescrizione maturerà molto prima della definizione del processo, con ciò prevenendo tutte le conseguenze derivanti dalla condizione di recidivo, che saranno invece molto forti per gli imputati non capaci, per motivi economico-sociali, di assicurarsi dilazioni e rinvii processuali per far scattare la prescrizione.

L'approvazione della legge è avvenuta nonostante la protesta dei docenti universitari di diritto, preoccupati che la previsione di tempi di prescrizione brevissimi per gravi reati potesse avere effetti criminogeni, laddove contemporaneamente si prevede, in violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, l'allungamento degli stessi termini per le persone che hanno già commesso reati, a prescindere persino dalla gravità di certe condotte.

Le conseguenze di questa legge sono drammatiche sulla vita in carcere, rendendo il luogo di detenzione struttura su cui non investire se non in termini di «tolleranza zero». L'esperienza insegna che questa scelta, tesa a creare la sensazione di un illusorio senso di sicurezza, non porta a nessun risultato o vantaggio sociale. Il recidivo è destinatario di pene molto più lunghe, oggetto di un automatismo in tema di concessione delle attenuanti generiche e di bilanciamento delle circostanze che preclude al giudice di valutare autonomamente caso per caso la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Il tratta-

mento penitenziario che ne deriva svuota di contenuto l'impianto della legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta legge Gozzini, rende difficilissima la fuoriuscita dal carcere attraverso le misure alternative.

L'aumento obbligatorio di pena prescinde dalla gravità del reato commesso, e le modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, rende il carcere di fatto l'unica modalità di esecuzione della pena, in violazione dello spirito dell'articolo 27 della Costituzione. Le persone tossicodipendenti, che reiterano condotte criminose proprio a causa della dipendenza, accentuata dalle re-

centi modifiche legislative, si vedranno limitare ulteriormente la possibilità di sospendere la pena e ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, con grave danno per le possibilità di recupero e cura all'esterno del carcere.

L'approvazione del presente disegno di legge, volto sostanzialmente ad abrogare la cosiddetta legge ex Cirielli, potrebbe avvenire anche in tempi rapidi, realizzando una netta inversione di rotta rispetto alla strada repressiva e di aggravamento dei problemi dell'universo carcerario intrapresa nella scorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche :

a) l'articolo 62-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 62-*bis*. (*Circostanze attenuanti generiche*). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.»;

b) all'articolo 69, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato»;

c) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Art. 99. (*Recidiva*). Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino a un terzo:

1. se il nuovo reato è della stessa indole;
2. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dal primo comma di questo articolo, può essere fino alla metà, e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del secondo comma, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) del medesimo comma può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».

d) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 656, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in car-

cere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.»;

b) all'articolo 671, il comma 2-*bis* è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*, i commi 01 e 1.1 sono abrogati;

c) all'articolo 47-*ter* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis*»;

d) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 58-*quater* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.»;

f) all'articolo 58-*quater* il comma 7-*bis* è abrogato.

Art. 4.

*(Modifiche alla legge 5 dicembre 2005,
n. 251)*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8
e 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

